

2. Il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per assicurare l'applicazione degli artt. 4, 8, 9 e 13 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva con riguardo alla discarica non controllata di Olvera, nella provincia di Cadice (Comunità autonoma di Andalousia).

3. Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 106 del 30.04.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nella causa C-186/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Pierre Housieaux contro Délégues du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (¹)

(Direttiva 90/313/CEE — Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente — Richiesta di informazioni — Obbligo di motivazione in caso di rifiuto — Termine perentorio — Silenzio di un'autorità pubblica durante la decorrenza del termine per la risposta — Silenzio-rifiuto — Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva)

(2005/C 171/09)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento C-186/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) con decisione 10 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2004, nella causa **Pierre Housieaux contro Délégues du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale**, con l'intervento di: **Société de développement régional de Bruxelles (SDRB), Batipont Immobilier SA (BPI), Immomills Louis de Waele Development SA (ILDWD)**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris, G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 21 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il termine di due mesi previsto dall'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di

accesso all'informazione in materia di ambiente, è un termine perentorio.

2) La decisione di cui all'art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere proposto un ricorso giurisdizionale o amministrativo dall'autore della richiesta di informazioni, è la decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall'autorità pubblica competente a pronunciarsi su tale richiesta.

3) Il combinato disposto dell'art. 3, n. 4, e dell'art. 4 della direttiva 90/313 non si oppone, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, a una normativa nazionale secondo la quale, ai fini della concessione di una tutela giurisdizionale effettiva, si ritiene che il silenzio dell'autorità pubblica per un periodo di due mesi faccia sorgere una decisione implicita di rigetto che può costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale o amministrativo in conformità dell'ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, il detto art. 3, n. 4, si oppone a che una tale decisione non sia accompagnata da una motivazione al momento della scadenza del termine di due mesi. In tale contesto la decisione implicita di rigetto dev'essere considerata viziata da illegittimità.

(¹) GU C 156 del 12.06.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta sezione)

4 maggio 2005

nella causa C-335/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 171/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-335/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 30 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro la Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), la Corte (Quinta sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 4 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*

2. *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 239 del 25.09.2004

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 14 aprile 2005

(Causa C-167/05)

(2005/C 171/11)

(Lingua processuale: lo svedese)

Il 14 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia. La ricorrente è rappresentata dai sigg. L. Ström van Lier e K. Gross, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare che il Regno di Svezia, nell'applicare imposte interne tali da proteggere indirettamente la birra, che è principalmente prodotta in Svezia, rispetto al vino che viene soprattutto importato da altri Stati membri, ha violato gli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 90, secondo comma, del Trattato CE;

2) condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le bevande alcoliche sono vendute in Svezia al singolo consumatore attraverso un monopolio al dettaglio di proprietà dello Stato, la Systembolag AB. La «birra forte», cioè la birra con una gradazione alcolica superiore al 3,5 %, e i vini sono venduti

attraverso la Systembolag AB. Vini meno alcolici, compresi in una categoria di prezzo intermedia, sono considerati sostituibili alla birra forte.

Sulla birra viene riscossa un'accisa sull'alcole che in media e in percentuale è significativamente inferiore all'accisa comparativamente riscossa sul vino. Non sono stati addotti dei motivi per giustificare tale differenza nelle accise. La differenza nella tassazione ha conseguenze sul prezzo dei rispettivi prodotti. La differenza di prezzo è incrementata dal fatto che sul prodotto viene applicato un'IVA del 25 %.

L'effetto dell'imposta sul prezzo dei rispettivi prodotti è idoneo a sviare la concorrenza tra i beni, e le accise interne sono tali da rafforzare modelli nazionali di consumo, da ridurre il consumo potenziale di vino e quindi mirano a proteggere indirettamente la birra a svantaggio del vino.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 aprile 2005

(Causa C-180/05)

(2005/C 171/12)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Wouter Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non applicando le disposizioni sul diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE (¹), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1 e 5 della suddetta direttiva.